Regolamento del Comitato di Indirizzo del Corso di Studio in Chimica Industriale (L-27)

Premessa. L'istituzione del Comitato di Indirizzo (CI) risponde alle indicazioni dei D.M. n. 509 del 3/11/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" e n. 115 del 08/05/2001 "Programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003", che richiedono agli Atenei, e specificatamente ai singoli Corsi di Studi, di dotarsi di un sistema di valutazione costante della qualità, sia dell'organizzazione sia dei risultati della didattica, e di occuparsi del coordinamento col mondo esterno, con particolare attenzione all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. Nello specifico, il CI ha il compito di migliorare il quadro informativo sui fabbisogni di professionalità nel mercato del lavoro negli ambiti di riferimento dei Corsi di Studio (CdS) e di formalizzare il confronto con le Parti che, pur esterne all'Università, sono portatrici di interessi nei confronti dei prodotti formativi universitari, evidenziando le esigenze e i fabbisogni espressi dal mondo della professione e dal contesto socio-economico in cui i CdS sono inseriti. In quest'ultimo ambito, il CI ha anche il compito di identificare eventuali fonti esterne di informazione (studi di settore, report di organismi nazionali e internazionali) in grado di favorire una comprensione a largo raggio delle tendenze in atto nel mercato del lavoro e dell'evoluzione delle esigenze di formazione professionale.

Art. 1. Composizione

Il CI è presieduto dal Presidente del CdS in Chimica Industriale ed è composto da almeno un docente designato dal Consiglio di Corso di Studio, dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studi, da un rappresentante per ciascuno dei soggetti di cui all'art.4 del presente regolamento, da un'unità di personale tecnico-amministrativo con compiti di supporto, incaricato dal Presidente del CdS. Può essere previsto, in funzione degli argomenti trattati, un suo allargamento a soggetti esperti a titolo individuale, rappresentanti delle realtà produttive e professionali, rappresentanti degli enti locali, rappresentanti di realtà culturali e sociali. La composizione del CI viene aggiornata ogni anno.
Il comitato di indirizzo del CdS in Chimica Industriale risulta così composto:

- Presidente del Corso di Studi in Chimica Industriale, o un suo delegato
- Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche, o un suo delegato
- Presidente del corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche del DSC, o suo delegato

- Presidente Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS), o suo delegato
- Uno o più docenti del Corso di Studi
- Responsabile della segreteria didattica o suo delegato
- Rappresentanti degli Studenti

- Parti Interessate:

  - Azienda 1-n
  - Ente 1-n
  - Istituto 1-n
  - -etc…

Art. 2. Funzionamento

Le riunioni, in modalità in presenza o telematica, sono convocate dal Presidente che provvede alla predisposizione dell'avviso di convocazione e del relativo Ordine del Giorno. Il CI si riunisce almeno una volta all'anno. La riunione è valida se è presente la maggioranza semplice (la metà più uno) dei membri interni ed almeno un terzo dei membri esterni. In caso di assenza o impedimento del Presidente la riunione è presieduta da un suo Vicario, nominato dal Presidente tra i docenti componenti del CI. I soggetti di cui all'art.4 del presente regolamento, sia quelli rappresentati nel CI sia ulteriori soggetti portatori d'interessi nei confronti dei prodotti formativi universitari, devono essere sempre consultati in fase di predisposizione del piano dell'offerta formativa per l'A.A. successivo e in fase di riesame ciclico.
Le modalità di consultazione in modalità in presenza o telematica sono decise dal Presidente. Gli esiti delle consultazioni sono comunicati ai soggetti consultati. Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario del CI, nominato dal Presidente.

Art. 3. Funzioni

Il comitato di indirizzo assume le seguenti funzioni:

- nella fase progettazione/riprogettazione dell'offerta formativa, coadiuva il Consiglio del CdS nella identificazione della domanda di formazione da parte delle organizzazioni rappresentative

a livello locale, regionale e possibilmente nazionale, della produzione, dei servizi e delle professioni, secondo i principi definiti dalla vigente normativa in materia di assicurazione della qualità degli Atenei;

- in questa attività il CI apporta anche dati riguardanti la richiesta di formazione e/o l'inserimento lavorativo, ottenuti da indagini svolte presso le organizzazioni rappresentate.
- nella fase di autovalutazione, coadiuva il Consiglio del CdS nella valutazione delle azioni formative intraprese;
- nella fase placement, contribuisce ad identificare settori, aziende, opportunità per l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.

Art. 4. Parti interessate

Le parti interessate all'interno del CI possono essere individuate tra:
- i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni;
- le associazioni di categoria;
- gli ordini e i collegi professionali;
- le imprese di settori affini a quello del CdS;
- le imprese del terzo settore;
- una selezione di laureati, dottorandi;
- società scientifiche;
- centri di ricerca;
- istituzioni accademiche e culturali di rilevanza nazionale o internazionale.

Nella scelta delle parti interessate il Consiglio del CdS deve tenere conto dell'esigenza di poter contare su una diversificazione di competenze ed esperienze sufficientemente articolata e tale da poter orientare le scelte curriculari su percorsi in grado di assicurare agli studenti in uscita un inserimento lavorativo coerente con la nozione di occupabilità sostenibile. I ruoli che i rappresentanti ricoprono all'interno dell'ente o azienda di appartenenza devono essere coerenti con gli specifici obiettivi formativi del CdS. Le parti interessate possono essere sostituite o escluse con delibera del Consiglio del CdS, nel rispetto di eventuali impegni assunti in occasione della loro adesione al CI. La composizione delle parti interessate in seno al CI è soggetta a revisione annuale.